

DIREZIONE

Rita LIZZI TESTA (Perugia), Carlo LORENZI (Perugia),
Marialuisa NAVARRA (Perugia)

COMITATO EDITORIALE

Paola BIANCHI (Roma Tor Vergata), Maurilio FELICI (LUMSA Palermo),
Francesca GALGANO (Napoli Federico II), Marco Urbano SPERANDIO
(Roma Tre)

COMITATO SCIENTIFICO

Francesco AMARELLI (Napoli Federico II), Francesco ARCARIA (Catania),
Gisella BASSANELLI SOMMARIVA (Bologna), Mariagrazia BIANCHINI (Genova),
Giorgio BONAMENTE (Perugia), Maria CAMPOLUNGHY (Perugia), Jean-Michel
CARRIÉ (Paris EHESS), Felicianonio COSTABILE (Reggio Calabria), Victor
CRESCENZI (Urbino), Lucio DE GIOVANNI (Napoli Federico II), Lietta DE
SALVO (Messina), María Victoria ESCRIBANO PAÑO (Zaragoza), Lorenzo
FASCIONE (Roma Tre), Maurilio FELICI (LUMSA Palermo), Sandro-Angelo
FUSCO (Macerata), Francesca GALGANO (Napoli Federico II), Stefano
GIGLIO (Perugia), Peter GRÖSCHLER (Mainz), Carlo LANZA (Università della
Campania “Vanvitelli”), Noel LENSKI (Yale), Orazio Antonio LICANDRO
(Catania), Detlef LIEBS (Freiburg i. Br.), Rita LIZZI TESTA (Perugia), Carlo
LORENZI (Perugia), Andrea LOVATO (Bari), Francesco Maria LUCREZI
(Salerno), Marialuisa NAVARRA (Perugia), Nicola PALAZZOLO (Perugia), Leo
PEPPE (Roma Tre), Salvatore PULIATTI (Parma), Boudewijn SIRKS (Oxford),
Marco Urbano SPERANDIO (Roma Tre)

A partire dal XVIII volume, la pubblicazione dei contributi, non riconducibili ad autori invitati dal Comitato Scientifico a collaborare all'opera, è subordinata alla valutazione positiva espressa da due studiosi facenti parte del Comitato Scientifico oppure di settori scientifico-disciplinari attinenti alla materia trattata, nel rispetto dell'anonimato di autore e valutatori.



Francesco Amarelli

*nihil dulcius est, bene quam munita tenere
edita doctrina sapientum templa serena*

(LUCR. II.7-8)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

ATTI DELL'ACCADEMIA
ROMANISTICA
COSTANTINIANA

XXV

LA COSTRUZIONE DEL TESTO
GIURIDICO TARDOANTICO

CULTURE, LINGUAGGI,
PERCORSI ARGOMENTATIVI E STILISTICI
IN ONORE DI FRANCESCO AMARELLI



 ali&no
EDITRICE

Il volume è stato curato da C. Lorenzi e M. Navarra

Opera pubblicata con il contributo del Comune di Spello



I contributi raccolti in questo volume approfondiscono
tematiche del Convegno 2021
dell'Accademia Romanistica Costantiniana
organizzato in collaborazione con
l'Accademia Storico-Giuridica Costantiniana



AUTORI VARI

Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXV

La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici

in onore di Francesco Amarelli

Collana: Pubblicazioni dell'Università degli Studi di Perugia

Perugia, alieno editrice, 2023

pp. 688; 24 cm

ISBN 978-88-6254-292-0

ISSN 1973-8293

© 2023 by Università degli Studi di Perugia

www.alienoeditrice.net

info@alienoeditrice.net

Tutti i diritti riservati. Senza il consenso scritto dell'editore nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma e da qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, né fotocopiata, registrata o trattata da sistemi di memorizzazione e recupero delle informazioni.

GISELLA BASSANELLI SOMMARIVA
Università di Bologna

IL LINGUAGGIO DEI GIURISTI E LE CANCELLERIE IMPERIALI NEL TARDOANTICO

Per affrontare proficuamente il tema pare necessario enunciare in modo esplicito alcune premesse, anche se ciò significa richiamare dati da considerare acquisiti per gli studiosi, sempre più numerosi, che si occupano in modo specifico del diritto romano nel tardo impero¹.

In primo luogo è opportuno ricordare che, come da sempre è ben noto, nelle scuole di diritto ufficiali, a Roma e Berito, poi anche Costantinopoli, nei secoli quarto, quinto ed inizio del sesto, si leggevano e commentavano le opere dei giuristi classici; gli studenti annotavano nei loro testi manoscritti le osservazioni dei Maestri e, terminato il corso di studi, li conservavano e li portavano con sé. Poi, se entrati nei ranghi della burocrazia imperiale o se, tornati nel loro territorio di origine, praticavano un'attività che implicava la conoscenza del diritto, li utilizzavano come testi di riferimento per risolvere i problemi loro sottoposti². Qualcosa di analogo avveniva nelle scuole non ufficiali delle capitali, nelle grandi città ed in quelle minori sparse nel vasto territorio dell'impero, anche nelle zone periferiche dell'Oriente e dell'Occidente: unica variante era la scelta dei testi da studiare, calibrata sulle capacità e

¹ Per ragioni di economia di spazi, si ometterà di citare l'amplessima dottrina esistente sui vari punti toccati attenendosi strettamente ad un discorso fondato sulle fonti. Del resto esaustivi richiami alla dottrina saranno offerti da altri scritti contenuti in questo volume e in B. SIRKS, *The Theodosian Code. A Study*, Friedrichsdorf 2007. Saranno citati soltanto alcuni, pochissimi, studi specifici ove sono approfonditi temi qui solo sfiorati.

² D'altra parte le opere giurisprudenziali dedicate alla didattica erano state scritte tenendo presente che la maggior parte dei discenti doveva essere formata per esercitare professioni nell'ambito dell'applicazione del diritto.

necessità dei discenti nonché dei contesti sociali in cui avrebbero operato. Di conseguenza, anche in questi secoli esisteva una circolazione delle opere giurisprudenziali, come è confermato da quanto previsto nella legge diretta al Senato da Valentiniano III il 7 novembre 426 in cui si disciplina l'uso nei tribunali dell'impero di opere di Scevola, Sabino, Giuliano e Marcello, oltre a quelle più consuete di Gaio, Papiniano, Paolo, Ulpiano e Modestino:

CTh. 1.4.3: Impp. Theodosius et Valentinianus AA. ad senatum urbis Romae. POST ALIA: Papiniani, Pauli, Gai, Ulpiani atque Modestini scripta universa firmamus ita, ut Gaium quae Paulum, Ulpianum et ceteros comitetur auctoritas lectionesque ex omni eius corpore recitentur. Eorum quoque scientiam, quorum tractatus atque sententias praedicti omnes suis operibus miscuerunt, ratam esse censemus, ut Scaevolae, Sabini, Iuliani atque Marcelli, omniumque, quos illi celebrarunt, si tamen eorum libri propter antiquitatis incertum codicum collatione firmentur.

I pochissimi testi giurisprudenziali dell'epoca giunti sino a noi, quali i *Vaticana Fragmenta*, la *Collatio* e la *Consultatio*, mostrano consuetudine con le opere dei giuristi dei secoli precedenti e la capacità di porli in relazione con le più recenti costituzioni imperiali. Del resto la legge di Valentiniano III, appena citata, è la prova più sicura dell'uso quotidiano delle opere giurisprudenziali classiche nei tribunali dell'impero.

Nulla cambiò a seguito della pubblicazione del *Codex Theodosianus*³: lo studio delle leggi imperiali continuò ad essere marginale, anche se ovviamente si deve supporre che i Maestri durante la lettura dei testi giurisprudenziali accennassero alle principali modifiche intervenute; è probabile che le cose sarebbero andate diversamente se il progetto del *Codex magisterium vitae* fosse stato realizzato: dal momento che avrebbe dovuto comprendere tutto il diritto vigente, esso probabilmente sarebbe divenuto il testo di studio principale, se non esclusivo, come avvenne, poi, per la compilazione giustiniana.

Perciò è stato coerente che studiosi, in particolare quelli della tarda antichità, specie negli ultimi cinquant'anni, abbiano dato per scontato

³ Come è noto, ciò è testimoniato in modo certo dal primo paragrafo della costituzione *Omnem* di Giustiniano, ove è descritto il piano di studi delle scuole di diritto ufficiali, radicalmente modificato a seguito della pubblicazione dei *Digesta*.

che funzionari impiegati negli uffici delle cancellerie del governo centrale, o delle sedi periferiche sparse nel territorio, conoscessero bene gli scritti giurisprudenziali, essendosi su essi formati quando avevano frequentato la scuola di diritto e che tali opere avessero una qualche diffusione nei territori dell'impero, anche se per sopperire alle esigenze della pratica era stato necessario predisporre antologie, sintesi semplificanti, ecc., a seguito della decisione di Diocleziano di rendere tutti i tribunali dell'impero tribunali romani, costringendo così operatori del diritto e giudicanti, che fino ad allora avevano più di frequente usato i diritti e le consuetudini locali, a conoscere ed applicare il diritto romano.

L'opinione dominante in alcuni decenni del secolo scorso, che vedeva una frattura netta ed insanabile fra il diritto classico, e quindi del pensiero giurisprudenziale, ed il diritto cosiddetto post-classico, dominato dalla legislazione imperiale tardoantica, con tutta probabilità era stata in qualche modo determinata dal prevalente orientamento pandettistico di gran parte della dottrina.

Di tutto ciò sono testimoni efficaci i volumi pubblicati negli ultimi cinquant'anni dall'Accademia Romanistica Costantiniana⁴.

Ancora: quando si esaminano i rapporti fra pensiero e linguaggio giurisprudenziale e legislazione tardoantica è opportuno, se non necessario, escludere la legislazione giustiniana perché, fin dalla pubblicazione del primo Codice nel 529, la situazione è radicalmente mutata ed anche l'ambiente culturale della corte di Costantinopoli in quegli anni non può essere ritenuto analogo a quello dei decenni e secoli precedenti, come attesta il noto dialogo 'sulla scienza politica' di età giustiniana⁵.

Inoltre, è sempre utile ricordare che per noi è conoscibile solo una parte degli atti con contenuto normativo (norma generali o decisioni su casi specifici) prodotti dalle cancellerie imperiali, perché il *Codex Theodosianus* ha raccolto, per esplicito ordine di Teodosio II, solo *leges generales*⁶, orazioni rivolte al Senato (di Roma o di Costantino-

⁴ Sul sito <https://accademia-romanistica-costantiniana.unipg.it/publicazioni/atti>, sono presenti, in formato PDF, gli indici di tutti i volumi pubblicati e uno schedario bibliografico, presente sul sito <https://www.ravenna-capitale.it>, consente la ricerca per autore, per titolo, ecc. degli indici di tutti i volumi.

⁵ *Menae patricii cum Thoma referendario. De scientia politica dialogus*. A cura di C.M. MAZZUCCHI, Milano 2002.

⁶ *Omnes edictales generalesque constitutiones...* sono le parole che aprono CTh. 1.1.6, a. 435, mentre la legge rivolta al Senato il 26 marzo 429 aveva ordinato

poli), editti indirizzati genericamente al *populus*, ai *provinciales*, o a singole comunità, ed *epistulae* a funzionari imperiali, provvedimenti tutti in cui rilevanti sono i profili ideologici e propagandistico⁷. Non abbiamo invece sufficienti testimonianze di *rescripta* e *decreta* in senso proprio, sicuramente ancora quotidianamente predisposti dalle cancellerie imperiali⁸: tuttavia è possibile che fossero rescritti alcuni provvedimenti dei primi anni di regno di Costantino, presenti nel *Codex*, indirizzati a soggetti di cui nell'*inscriptio* non è specificata la funzione (Mommsen li elenca sotto la rubrica *magistratu non enuntiato*, in calce all'elenco dei *constitutionum acceptores*)⁹, ma è opportuno notare che fra questi non c'è alcun nome femminile a differenza di quanto accade nei rescritti inseriti nei codici Dioclezianei. Invece i provvedimenti, suggeriti dalla necessità di risolvere problemi specifici sottoposti alla cancelleria da funzionari nell'ambito delle loro funzioni giurisdizionali e compresi fra i testi di *Novellae* post-Teodosiane, sono in realtà *epistulae* e nel corso del testo è detto esplicitamente se si tratta di un provvedimento particolare, ovvero se quanto deciso con

ai compilatori, contestualmente nominati, di raccogliere *constitutiones... edictorum viribus aut sacra generalitate subnixas* CTh. 1.1.5.

⁷ Fra le numerosissime testimonianze paiono esemplari in questo senso gli ordini di pubblicazione che si leggono in fine di alcune *Novellae* di Valentiano III, fra cui: *Idcirco inlustris et praecelsa magnificentia tua saluberrimam sanctionem mox in omnium pervenire notitiam propositis iubebit edictis, ut possit facile cognosci condendarum servandarumque legum curam nobis esse praecipuam.* (Nov. Val. 22.1) e *Inlustris et praecelsa magnificentia tua propositis reverenter edictis cunctorum sensibus aequitatem nostrae legis insinuet, ut, quanto studio et detestemur iniustos et libertati tribuamus favorem, totus ubi noster est orbis agnoscat* (Nov. Val. 25.10).

⁸ Lo testimoniano in modo indubitabile sia le numerose leggi imperiali, ripetute nel tempo, che intendono reprimere le falsificazioni e limitarne l'applicazione oltre il caso specifico per cui sono stati rilasciati, raccolte sia nel titolo CTh. 1.4 *De diversis rescriptis* e nei titoli C. 1.19 *De precibus imperatori offerendis et de quibus rebus supplicare liceat vel non*; 20 *Quando libellus principi datus litis contestationem facit*; 21 *Ut lite pendente vel post provocationem aut definitivam sententiam nulli liceat imperatori supplicare*; 22 *Si contra ius utilitatemve publicam vel per mendacium fuerit aliquid postulatum vel impetratum*; 23 *De diversis rescriptis et pragmaticis sanctionibus*), sia l'affermazione esplicita contenuta in un frammento della legge data da Valentiano III il 7 novembre 426 (C. 1.14.2, 3 e 12)

⁹ Vedi *Prolegomena*, p. CCIII.

riferimento al caso specifico deve essere inteso come norma di generale applicazione¹⁰.

Infine, pare utile precisare che in questa sede per linguaggio dei giuristi si intende il “modo individuale di esprimersi, sia per un uso particolare della lingua, considerato sotto l’aspetto formale ..., sia per l’uso di un proprio codice linguistico considerato sotto l’aspetto formale ..., con riguardo a caratteri stilistici ... di una classe d’individui, di un determinato ambiente professionale”¹¹.

Per chiudere, pare opportuno offrire pochi, ma significativi dati, che riguardano attestazioni sicure sul rapporto tra le cancellerie imperiali ed opere giurisprudenziale: tra le costituzioni raccolte nel Codice Teodosiano a noi pervenute, almeno tre contengono riferimenti generici ad opinioni *prudentium*:

CTh. 9.20.1 (Victum civiliter agere et criminaliter posse): Imppp. Valens, Gratianus et Valentinianus AAA. ad Antonium pp. A plerisque prudentium generaliter definitum est, quotiens de re familiari et civilis et criminalis competit actio, utraque licere experiri, nec, si civiliter fuerit actum, criminalem posse consumi. Dat. prid. id. Ian. Treviris Valente VI et Valentiniano II. AA. cons. (12.1.378).

CTh. 3.17.3 (De tutoribus et curatoribus creandis): Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA. Proculo p.u. ... Itaque hoc modo remoti a metu qui consilio adfuerint permanebunt et parvulis adultisque iusta defensio sub hac prudentium deliberatione proveniet... Dat. VI kal. Ianuar. Mediolano Timasio et Promoto cons. (27.12.389).

CTh. 4.21.1 (Quorum bonorum): Impp. Arcadius et Honorius AA. Petronio vicario Hispaniarum. ...1. Constat autem virum ab intestatae uxoris bonis superstitibus consanguineis esse extraneum, cum prudentium omnium responsa tum lex ipsa naturae successores eos faciat.... Dat. VI kal. Aug. Mediolano Olybrio et Probino Cons. (27.7.395).

¹⁰ Vedi ad esempio: Nov. Maior. 8, a. 459, e Nov. Anth. 1, a. 468.

¹¹ Vedi v. ‘linguaggio’ in *Dizionario Treccani on line*.

Tutte e tre sono occidentali e conservate nel *Breviarium* e le ultime due appartengono a titoli tràditi solo da questo.

Inoltre due costituzioni, una di Costantino, ed una di Arcadio, citano l'opinione di uno specifico giurista: Papiniano e Scevola.

CTh. 9.43.1 (De sententiam passis et restitutis et liberis eorum): Imp. Constantinus A. ad Maximum p.u. (Romae) In quaestione testamenti, quod deportati filius remeante patre fecisset, remotis Ulpiani atque Pauli notis, Papiniani placet valere sententiam, ut in patris sit filius potestate, cui dignitas ac bona restituta sunt... Dat. XVIII kal. Octob. Sirmio Crispo II et Constantino II Caes. cons. (14.9.321).

CTh. 4.4.3 (De testamentis et codicillis): Impp. Arcadius et Honorius AA. Aeternali proc. Asiae. ... 3. Nec si quid ex munificentia morientis fuerint consecuti, infructuosum subscribentes facient testamentum, cum hoc auctorem prudentissimum iuris consultorum non sit ambiguum Scaevolam conprobasse. Dat. XII kal. April. Arcadio IIII et Honorio III AA. (cons. 21.2.396, Seeck: 21.3.402).

La legge di Costantino è di pochi giorni precedente a quella più nota, diretta sempre al prefetto del pretorio Massimo e datata al 28 dello stesso mese:

CTh. 1.4.1 (De responsis prudentum): Imp. Constantinus A. ad Maximum p.u. Perpetuas prudentium contentiones eruere cupientes Ulpiani ac Pauli in Papinianum notas, qui, dum ingenii laudem sectantur, non tam corrigere eum, quam depravare mauerunt, aboleri praecipimus. Dat. IIII kal. Oct. Crispo et Constantino cons.

Seeck ritiene che quest'ultima costituzione sia in realtà parte della precedente e ne corregge la *subscriptio*; peraltro è agevole supporre che, esaminata una questione specifica in cui si è ritenuto preferibile seguire l'opinione di Papiniano, anziché quelle, evidentemente diverse, espresse da Ulpiano e Paolo nelle loro *notae*, probabilmente citate dalle controparti in giudizio, la cancelleria abbia ritenuto opportuno rendere generale questo orientamento, vietando l'uso delle *Notae* suddette.

La legge di Arcadio, l'unica orientale fra quelle qui citate, è eviden-

temente la risposta ad una richiesta di chiarimenti rivolta all'imperatore dal procuratore dell'Asia, territorio in cui l'applicazione delle regole del diritto romano classico relative al modo di redigere i testamenti suscitava non pochi problemi.

Entrambe le leggi sono riprese nel *Breviarium*.

Nel valutare l'esiguità delle testimonianze è opportuno tener presente che nel *Codex Theodosianus* i libri destinati al diritto privato sono, per la più gran parte, traditi soltanto dal *Breviarium*, i cui compilatori operano, come è noto, cospicui tagli¹².

Nel *Codex repetitae praelectionis*, fra le costituzioni successive al *Codex Theodosianus* e precedenti all'età giustiniana, troviamo una legge, *data* da Leone l'1.6.473, in cui la cancelleria dichiara di seguire l'opinione di Giuliano, con tutta probabilità citata nella richiesta di chiarimenti formulata dal *magister militum Dalmatiae*:

C. 6.61.5 (De bonis, quae liberis in potestate constitutis ex matrimonio vel aliter adquiruntur, et eorum administratione) Idem <Imp. Leo et Anthemius> AA. Nepoti mag. militum Dalmatiae: 1. Quamvis ergo significatione nominis maritus vel uxor post coeptum matrimonium intellegatur, ex quo videlicet inducta est dubietas, attamen, quia consequens est ambiguas atque legum diversis interpretationibus titubantes causas benigne atque naturalis iuris moderamine temperare, non piget nos in praesenti quoque negotio, de quo sublimitas tua suggestit, aequitati convenientem Iuliani tantae existimationis viri atque disertissimi iuris periti opinionem sequi. Qui cum de dotali praedio tractatu proposito idem ius tam de uxore quam de sponsa observare arbitratus sit, licet lex Iulia de uxore tantum loquatur: qua ratione tam sponsaliciam donationem quam hereditatem, quam memoratus sponsus suam sponsam lucrari voluit, non adquiri patri, sed ad eam pervenire benignum esse perspeximus. D. kal. Iun. Leone A. V. cons.

Ed anche un singolare testo, composto solo da due citazioni di opere giurisprudenziali e da un minimo frammento di *subscriptio*:

¹² Pare opportuno ricordare che solo poco meno di 400 costituzioni su oltre 2500 comprese nell'edizione Mommsen del *Codex Theodosianus*, sono tradite dal *Breviarium*.

C. 9.8.6 (Ad legem Iuliam maiestatis): *Paulus de publicis iudiciis*. Meminisse oportebit, si quid contra maiestatem imperatoris commissum dicatur, etiam post mortem rei id crimen instaurari solere, posteaquam divus Marcus Depitiani utpote senatoris, qui Cassiani furoris socius fuerat, bona post mortem fisco vindicari iussit et nostro tempore multis heredibus ablata sunt. 1. In hoc item crimine, quod ad laesam maiestatem imperatoris pertinet, etiam in caput domini servos torqueri. *Marcianus libro primo de publicis iudiciis titulo ad legem Iuliam maiestatis*. 2. Post divi Marci constitutionem hoc iure uti coepimus, ut etiam post mortem nocentium hoc crimen inchoari possit, ut convicto mortuo memoria eius damnetur et bona eius successoribus eripiantur: nam ex quo sceleratissimum quis consilium cepit, exinde quodammodo sua mente punitus est. 3 Sic et divus Severus et Antoninus constituerunt, ex quo quis tale crimen contraxit, neque alienare neque manumittere eum posse: nec ei solvere iure debitorem Magnus Antoninus rescripsit. 4. In hac causa in caput domini servi torquentur, id est propter causam maiestatis. Et si decesserit quis, propter incertam personam successoris bona observantur, si in causa maiestatis fuisse mortuus arguatur, ut Severus et Antoninus litteris ad rationales missis rescripserunt. D. III non. Mart.

Il testo è inserito da Krüger, fin dall'*editio maior*, del *Codex repetitae praelectionis* come ultima costituzione del titolo, dopo la famosa *lex quisquis* data da Arcadio il 4 settembre 397, proveniente dal titolo *Ad legem Corneliam de sicariis* (9.14) del *Codex Theodosianus*¹³, quindi potrebbe anche trattarsi di una legge Giustiniana.

La situazione che emerge dalla lettura di questi testi dimostra in modo incontrovertibile il buon funzionamento di quanto disposto da Valentiniano III sull'uso dei *responsa prudentium* nei tribunali, di tutte le istanze: l'applicazione delle *leges* imperiali ed il ricorso alle opere giurisprudenziali nella prassi quotidiana si muovono su piani paralleli,

¹³ In nota si legge: '*Hal defecit M^a in Vindoboniensi 2267 ad marginem adnotatur; magna constitutio ponitur hic, que (sic) incipit in greco et in medio istud tantillum ponitur latinum, quod meminisse oportet et cetera, in fine vero in greco desinit*'. Krüger propone la corrispondenza con Bas. 60.36.19, ma questo testo, anch'esso privo di *inscriptio* e *subscriptio* è, se mai, un riassunto della parte in greco andata perduta.

regolati dal fondamentale principio che vuole la norma più recente prevalere su quella precedente, senza creare problemi.

Il capo della legge di Valentiniano III è ancora presente nel *Novus Codex*, secondo la testimonianza offerta dal frammento di indice conservato in P. Oxy. 1814, ma in realtà il suo contenuto sarà completamente stravolto dalla pubblicazione del *Novus Codex* in cui sono contenuti riscritti dei principi interpolati dai compilatori giustiniani: la cancelleria stessa se ne rende conto come dimostra l'ultima frase del terzo paragrafo della c. *Summa*:

... sed et si quae earundem constitutionum detractis vel additis vel permutatis certis verbis, quod et ipsum praefatis excellentissimis viris specialiter permisimus, compositae sunt, nulli concedimus ex libris veteris iuris interpretatorum aliter eas habentes recitare, sed solam iuris interpretatoris sententiam commendare, ut tunc teneat, cum minime adversetur eiusdem nostri codicis constitutionibus¹⁴.

Forse questo precetto è ripetuto nella misteriosa costituzione di Giustiniano di cui conosciamo solo l'*inscriptio*: “[*Imp. Iustinianus [M] enae pp*”, posta in P. Oxy. 1814 dopo quella della legge di Valentiniano sotto la rubrica [*De auctoritate*] *iuris [prudentium]*].

L'obbligo imposto ai giudicanti di verificare la congruenza delle opinioni giurisprudenziali citate dalle parti, con la disciplina contenuta nel *Novus Codex*, fece nascere una serie sempre più numerosa di dubbi e, quindi, di richieste di chiarimenti alla Cancelleria. Come è noto alla fine di ottobre del 429, pochi mesi dopo la pubblicazione del *Codex*, Giustiniano indirizza a Demostene pp. una sorta di ‘legge quadro’ sul-

¹⁴ La cancelleria si preoccupa qui del caso più semplice e cioè dell'eventuale contrasto fra la versione di un rescritto contenuta in un'opera giurisprudenziale e quella, dello stesso rescritto, inserito nel *Novus Codex* dai compilatori, che lo avevano tratto da uno dei due codici Diocleziani ed opportunamente modificato; l'uso della prima versione è vietato e si aggiunge che il parere, l'opinione, del giurista sarà utilizzabile solo se coerente con quanto disposto nel *Codex*. Quindi il principio fondamentale che regolava la successione delle norme nel tempo è travolto perché ora le costituzioni prevalgono sempre e comunque sulle opere giurisprudenziali, anche se successive: si pensi ad esempio ad una costituzione dei *Divi Fratres* o dei primi anni del regno di Settimio Severo contenuta nel *Novus Codex* e un'opera di Ulpiano o di Paolo. La decisione del legislatore, consapevolmente o no, fa saltare il ‘sistema’ predisposto a Ravenna, che come si è visto aveva dato buona prova per oltre novant'anni.

le opere giurisprudenziali a tutti nota, inserita poi nel *Codex repetitae praelectionis* in C. 1.14.12, ed iniziò il cammino che porterà alla decisione di redigere i *Digesta*¹⁵.

Tutto ciò premesso, quando si voglia considerare la tipologia del linguaggio usato nella legislazione imperiale tardoantica è necessario ricordare che, fin dai primi anni del suo regno, Costantino, pur non abbandonando completamente gli strumenti normativi utilizzati fino al regno di Diocleziano, preso atto della nuova situazione nata dalla riorganizzazione amministrativa dell'impero, preferisce dettare norme con validità generale¹⁶, di preferenza contenute in *epistulae* dirette ai *praefecti praetorio*, ai *praefecti urbi*, ad altri alti funzionari del governo centrale, a governatori provinciali, ecc.; infatti editti e leggi rivolte al Senato diventano rarissimi¹⁷. Questa scelta può essere stata una risposta all'esigenza molto presente durante il regno di Costantino di gestire al meglio le differenze, più o meno profonde, ancora presenti fra i di-

¹⁵ Già pochi mesi dopo la pubblicazione del *Novus Codex*, nel settembre del 529, la cancelleria indirizza al prefetto del pretorio Demostene quindici costituzioni, datate da Calcedonia, e poco più di un mese dopo altre quindici *recitatae septimo milliero huius inclitae civitatis in novo consistorio palatii Iustinian*; la maggior parte di esse risolve problemi sollevati dall'applicazione del nuovo Codice, fra cui alcuni posti dall'uso in giudizio di opere giurisprudenziali (vedi ad esempio: C. 3.28.3 (XV kal. Oct. 529), 6.30.19 (III kal. Nov. 529), 6.42.60 (III kal. Nov. 529)). In questi ed altri casi la cancelleria ha preferito intervenire con *leges*, ma i problemi di questo tipo sollevati nei giudizi e sottoposti alla cancelleria dovevano essere molto più numerosi e frequenti se, nella stessa data delle ultime due costituzioni citate, fu diretta sempre al prefetto del pretorio Demostene la ben nota legge 'quadro' in cui Giustiniano rivendica in modo deciso l'esclusivo potere di *condere et interpretare* le leggi, ponendosi sullo stesso piano dei *veters conditores*, ed afferma che ciò è possibile giacché i giuristi svolsero la loro attività (interpretativa e creativa) *quia et eis hoc maiestas imperialis permisit*. Così sono poste le premesse logiche ed ideologiche dell'operazione, iniziata solo un anno dopo, della redazione dei *Digesta*. Le argomentazioni che sostengono questa ricostruzione sono svolte in G. BASSANELLI SOMMARIVA, *Il codice teodosiano ed il codice giustiniano posti a confronto*, in *MEFRA*, 125-2, 2013 a cui mi permetto di rinviare.

¹⁶ Con questa espressione si intende riferirsi a norme dettate per una generalità di situazioni e non necessariamente al loro ambito territoriale di applicazione.

¹⁷ Nei *Prolegomena* dell'edizione Mommsen del *Codex Theodosianus* l'elenco delle *leges* dirette al Senato, al *populus*, e ai *provinciales* occupa nemmeno tre pagine (CLXII-CLXIV) mentre quello delle *leges* dirette a funzionari di vario rango, dai prefetti del pretorio ai *tribuni voluptatum*, quarantotto (CLXV-CCIII).

versi territori dell'impero all'indomani dell'abolizione delle autonomie locali voluta da Diocleziano: l'uso delle *epistulae* permetteva, infatti, di aggiungere nella copia inviata all'uno o all'altro funzionario locale modifiche o specificazioni ritenute necessarie a fronte di situazioni particolari del territorio. Necessità questa che permane a lungo come attesta l'unica testimonianza sicura rappresentata dal confronto fra Sirm. 6, diretta ad *Amatius pp. Galliae, data VII Idus Iulias* del 425 da Aquileia, e il testo di CTh. 16.2.47 diretta sempre da Aquileia a *Bassus c.r.p.* all'inizio di ottobre dello stesso anno¹⁸. Si tratta di un caso eccezionale perché di norma conosciamo le costituzioni tardo imperiali solo attraverso il Codice e quindi simili confronti non sono possibili.

Contestualmente mutano i criteri di reclutamento del personale di cancelleria: ora si preferisce chiamare ai vertici degli uffici legislativi esperti in retorica, più letterati che giuristi, perché si ritiene che le *epistulae* dell'imperatore ai suoi funzionari, debbano essere scritte rispettando lo stile retorico aulico e che in esse si dia congruo spazio a considerazioni giustificative delle decisioni assunte o coerenti con l'ideologia dell'imperatore regnante, se non anche volte a rappresentare nel modo voluto l'esercizio del potere imperiale. Un linguaggio, dunque, profondamente diverso da quello utilizzato dai giuristi.

L'uso della prima persona, nella forma del plurale *maiestatis*, l'*incipit* che contiene ampollose formule di saluto, ecc., la mancanza di un formulario standard per la enunciazione delle norme¹⁹, rendeva molto problematico l'identificazione delle *leges*, distinguendole dalle *epistulae* contenenti decisioni su casi particolari o considerazioni programmatiche, ecc. Per avere un'idea delle difficoltà sorte dall'uso promiscuo della forma epistolare, si pensi alle *epistulae* dell'imperatore Giuliano.

Ovviamente si riscontrano differenze fra *pars Orientis* e *pars Occidentis*, oltre a quelle legate ai diversi momenti storici di una vicenda che si snoda per oltre due secoli e alle formazioni culturali dei singoli estensori.

¹⁸ Il testo inserito nel *Codex Theodosianus* riproduce, con leggere varianti, la parte iniziale della legge conservata per intero nella collezione delle *constitutiones Sirmondianae*. Quest'ultimo testo contiene anche norme specifiche relative ai territori delle Gallie con tutta probabilità presenti solo nella copia inviata al prefetto del pretorio *Amatius*.

¹⁹ Il testo inserito nel *Codex Theodosianus*, naturalmente in forma massimata, riproduce con leggere varianti la parte iniziale della legge conservata per intero nella collezione delle *constitutiones Sirmondianae*, in cui sono contenute anche norme specifiche relative ai territori delle Gallie.

In effetti nel *Codex Theodosianus* convivono leggi scritte in toni quasi letterari come:

CTh. 9.9.1 (De mulieribus, quae se servis propriis iunxerunt):
 Imp. Constantinus A. ad populum. Si qua cum servo occulte rem habere detegitur, capitali sententiae subiugetur tradendo ignibus verberone, sitque omnibus facultas crimen publicum arguendi, sit officio copia nuntiandi, sit etiam servo licentia deferendi, cui probato crimine libertas dabitur, cum falsae accusationi poena immineat. 1. Ante legem nupta tali consortio segregetur, non solum domo, verum etiam provinciae communionem privata, amati abscessum defleat relegati. 2. Filii etiam, quos ex hac coniunctione habuerit, exuti omnibus dignitatis insignibus in nuda maneat libertate, neque per se neque per interpositam personam quolibet titulo voluntatis accepturi aliquid ex facultatibus mulieris. 3. Successio autem mulieris ab intestato vel filiis, si erunt legitimi, vel proximis cognatisque deferatur vel ei, quem ratio iuris admittit, ita ut et quod ille, qui quondam amatus est, et quod ex eo suscepti filii quolibet casu in sua videntur habuisse substantia, dominio mulieris sociatum a memoratis successoribus vindicetur. 4. His ita omnibus observandis et si ante legem decessit mulier vel amatus, quoniam vel unus auctor vitii censurae occurrit. 5. Sin vero iam uterque decessit, soboli parcimus, ne defunctorum parentum vitii praegravetur; sint filii, sint potiores fratribus, proximis atque cognatis, sint relictas successionis heredes. 6. Post legem enim hoc committentes morte punimus. Qui vero ex lege disiuncti clam denuo convenerint congressus vetitos renovantes, hi servorum indicio vel speculantis officii vel etiam proximorum delatione convicti poenam similem sustinebunt. Dat. IIII kal. Iun. Serdicae Constantino A. VII. et Constantio Caes. cons. (a. 326, Seeck [a. 329]).

con testi, non numerosi in verità, più tecnici come ad esempio alcuni dei nove raccolti nel titolo *De legitimis hereditibus* (CTh. 5.1).

Per tutti questi motivi la legislazione tardoantica non può essere messa a confronto con testi normativi, che dettano regole di generale applicazione, dei secoli precedenti. Le *epistulae*, che ne costituiscono la più gran parte, non sono dettate a seguito di un preciso *iter* formativo, regolato in modo preciso, come era per le leggi comiziali e i *senatusconsulta*, espressioni di una volontà collettiva e non di una volontà per-

sonale, né – quando contenenti norme che si vogliono di applicazione generale – sono contrassegnate da precisi indici formali come erano le manifestazioni di *imperium* come gli editti. Mentre le costituzioni dei principi, *rescripta*, *epistulae* e *decreta*, avranno generale applicazione solo a seguito del vaglio operato dai giuristi, che viene meno da Costantino in poi; determinante sotto quest'ultimo profilo è senza dubbio la riduzione dell'influenza di funzionari giuristi negli uffici legislativi delle cancellerie centrali, cui si è sopra brevemente accennato.

In realtà, per i motivi ora riassunti, la maggior parte delle leggi imperiali, nella forma in cui sono redatte, non sono facilmente utilizzabili sia nei tribunali, sia nell'attività amministrativa degli uffici e per questo, nonostante l'attenzione a non modificare il testo o singole parole, il testo subisce necessarie riduzioni: la prima al momento della trasposizione dell'*epistula* imperiale nell'editto del funzionario che l'ha ricevuta, al fine della sua pubblicazione. Segue poi, è da presumere, un procedimento di 'massimazione' ad opera dei responsabili dei singoli uffici: la descrizione, che di questa operazione fa Teodosio II in CTh. 1.1.5 "*constitutionum ipsa etiam verba, quae ad rem pertinent, reserventur, praetermissis illis, quae sancienda rei non ex ipsa necessitate adiuncta sunt*", induce a pensare che essa corrispondesse ad una prassi da tempo vigente nelle cancellerie centrali e periferiche²⁰. Per ineludibili ragioni pratiche, infatti, pare del tutto probabile che, mentre i testi originali ricevuti dal funzionario capo degli uffici erano conservati nel suo archivio²¹, ogni singolo ufficio, del governo centrale e di quelli periferici, se desiderava svolgere in modo corretto, ma agevolmente, il proprio lavoro, dovesse organizzarsi un archivio specifico in cui conservare, ordinate secondo criteri cronologici e sistematici, solo le parti dispositive delle leggi imperiali che si riferivano ai temi di sua competenza²². Il risultato era pro-

²⁰ Anche i testi di costituzioni imperiali inseriti fra i testi giurisprudenziali nei *Fragmenta Vaticana* (VF. 249, 273, 274) e nella *Collatio legum Romanarum et Mosaicarum* (5.3.1) risultano in qualche modo massimati, perché mancano le parti iniziali con le formule di saluto, ecc., anche se in modo diverso da quello molto più drastico utilizzato dai compilatori del *Codex Theodosianus*, che erano stati esplicitamente incaricati di effettuare questa operazione, come dimostra il confronto fra Coll. 5.3.1 con CTh. 9.7.1 e fra VF. 249 e CTh. 8.12.1 pr., 1.1 e 1.2.

²¹ È plausibile supporre che solo da questo archivio potessero essere rilasciate copie, eventualmente richieste.

²² Ciò era necessario perché numerose *leges* contengono clausole in cui si conferisce agli *officia* competenti la responsabilità di assicurare che il governatore

tabilmente qualcosa di abbastanza simile ad uno o più titoli del *Codex* immaginato e poi realizzato da Teodosio II.

Tuttavia la testimonianza più rilevante a conferma della difficoltà di applicare le leggi imperiali a motivo dello stile con cui erano, per lo più, scritte, è offerta dal genere letterario delle *interpretationes* largamente usato dai giuristi dell'epoca.

Universalmente note sono le *interpretationes* alle leggi imperiali tradite dal *Breviarium*, così come è noto che non si tratta di una innovazione introdotta dai compilatori della raccolta, ma della recezione di una prassi preesistente e diffusa, come è testimoniato da *interpretationes* a costituzioni presenti nel *Codex Theodosianus*²³, ma assenti nel *Breviarium*.

La tipologia delle *interpretationes*, prevalentemente occidentali, è molto varia, ma in coerenza al discorso qui svolto pare opportuno ricordare a titolo di esempio quelle alle prime quattro costituzioni che aprono il *Codex Theodosianus* così come conservato dai Visigoti: esse, come molte altre²⁴, non hanno l'intendimento di chiarire il significato della norma, già perfettamente comprensibile, ma di riscriverla utilizzando il linguaggio dei giuristi.

CTh. 1.1 De constitutionibus principum et edictis.

c.1 Imp. Constantinus A. ad Lusitanos. Si qua posthac edicta sive constitutiones sine die et consule fuerint deprehensae, auctoritate careant. Dat. VII kal. Aug. Savariae Probiano et Iuliano Cons. (a. 322).

INTERPRETATIO: Quaecumque leges sine die et consule fuerint prolatae, non valeant.

c.2 Idem AAA. [Imppp. Valentinianus Theodosius et Arcadius AAA.] Flaviano p.p. Illyrici et Italiae. Perpensas serenitatis nostrae longa deliberatione constitutiones nec ignorare quemquam

provinciale applichi le norme con esse poste, e sanzionano eventuali mancanze con multe di ammontare anche cospicuo. Sul punto v. G. MARAGNO "Punire e sorvegliare". *Sanzioni in oro imperatori e burocrazia*, Napoli 2020, *passim*.

²³ CTh. 1.2.9 (a. 385), 1.16.3 (a. 377), 2.7.1 (a. 314) e 2 (a. 327), 3.12.1 (a. 342), 4.8.8 (a. 332), 4.10.2 (a. 423), 4.10.3 (a. 426), 4.11.2 (a. 349), 4.12.1 (a. 314), 2 (a. 317) è conservata solo la *subscriptio* e l'*interpretatio*, 3 (a. 320), 5 (a. 362), 6 (a. 366) e 7 (a. 398).

²⁴ Un altro esempio è offerto dall'*interpretatio* a CTh. 9.9.1, citata *supra* p. 294 ed esaminata subito di seguito nel testo.

nec dissimulare permittimus. Dat. VI kal. Iun. Vincentiae Tatiano et Symmacho vv. cc. cons. (a. 391).

INTERPRETATIO: Leges nescire nulli liceat aut quae sunt statuta contemnere.

c.3 Idem <Imppp. Valentinianus Theodosius et Arcadius> AAA. Aureliano P.U. Omnia constituta non praeteritis calumniam faciunt, sed futuris regulam ponunt. Dat. III kal. Mart. Constantinopoli D. N. Theodosio A. III et Abundantio v. c. cons. (a. 393).

INTERPRETATIO: Omnes leges non ea, quae anteriore tempore acta sunt, damnant, sed in futurum observanda constituunt.

c.4 Idem <Imppp. Valentinianus Theodosius Et Arcadius> AAA. Victorio proc. Asiae. Generale praeceptum beneficio speciali anteferendum est. Dat. XI kal. Sept. Constantinopoli Theodosio A. III et Abundantio v. c. cons. (a. 393).

INTERPRETATIO: Legem, quae omnes communiter tenet, unius persona vel una causa non vacuet.

Osservazioni più approfondite merita l'*interpretatio* di CTh. 9.9.1 già sopra citata. Per comodità di lettura è qui nuovamente riprodotto il testo della costituzione corredato dall'*interpretatio* e dalla versione giustiniana C. 9.11.1:

CTh. 9.9.1 (De mulieribus, quae se servis propriis iunxerunt): Imp. Constantinus A. ad populum. Si qua cum servo occulte rem habere detegitur, capitali sententiae subiugetur tradendo ignibus verberone, sitque omnibus facultas crimen publicum arguendi, sit officio copia nuntiandi, sit etiam servo licentia deferendi, cui probato crimine libertas dabitur, cum falsae accusationi poena immineat. 1. Ante legem nupta tali consortio segregetur, non solum domo, verum etiam provinciae communione privata, amati abscessum defleat relegati. 2. Filii etiam, quos ex hac coniunctione habuerit, exuti omnibus dignitatis insignibus in nuda maneant libertate, neque per se neque per interpositam personam quolibet titulo voluntatis accepturi aliquid ex facultatibus mulieris. 3. Successio autem mulieris ab intestato vel filiis, si erunt legitimi, vel proximis cognatisque deferatur vel ei, quem ratio iuris admittit, ita ut et quod ille, qui quondam amatus est, et quod ex eo suscepti filii quolibet casu in sua videntur habuisse substantia, dominio mulieris sociatum a memoratis successoribus vindicetur. 4. His ita omnibus obser-

vandis et si ante legem decessit mulier vel amatus²⁵, quoniam vel unus auctor vitii censurae occurrit. 5. Sin vero iam uterque decessit, soboli parcimus, ne defunctorum parentum vitiiis praegravetur; sint filii, sint potiores fratribus, proximis atque cognatis, sint relictas successione heredes. 6. Post legem enim hoc committentes morte punimus. Qui vero ex lege disiuncti clam denuo convenerint congressus vetitos renovantes, hi servorum indicio vel speculantis officii vel etiam proximorum delatione convicti poenam similem sustinebunt. Dat. IIII kal. Iun. Serdicae Constantino A. VII. et Constantio Caes. cons. (a. 326, Seeck [a. 329]).

INTERPRETATIO: Si qua ingenua mulier servo proprio se occulte miscuerit, capitaliter puniatur. Servus etiam, qui in adulterio dominae convictus fuerit, ignibus exuratur. In potestate habeat huiusmodi crimen quicumque voluerit accusare. Servi etiam aut ancillae si de hoc crimine accusationem detulerint, audiantur: ea tamen ratione, ut, si probaverint, libertatem consequantur, si fefellerint, puniantur. Hereditas mulieris, quae se tali crimine maculaverit, vel filiis, si sunt ex marito suscepti, vel propinquis ex lege venientibus tribuatur.

C. 9.11.1 (De mulieribus, quae se servis propriis iunxerunt): Imp. Constantinus A. ad populum. Si qua cum servo suo occulte rem habere detegitur, capitali sententia subiugetur, tradendo ignibus verberone. 1. Sitque omnibus facultas crimen publicum arguendi, sit officio copia nuntiandi, sit etiam servo licentia deferendi, cui probato crimine libertas dabitur. 2. Filii etiam, quos ex hac coniunctione habuit, exuti omnibus dignitatis insignibus in nuda maneat libertate, neque per se neque per interpositam personam quolibet titulo voluntatis accepturi aliquid ex facultatibus mulieris. 3. Successio autem mulieris ab intestato vel filiis, si erunt legitimi, vel proximis cognatisque deferatur vel ei, quem ratio iuris admittit: ita ut et quod ille qui quondam amatus est et quod ex eo suscepti filii quolibet casu in sua videantur habuisse substantia, mulieris dominio sociatum a memoratis successoribus vindice-

²⁵ Il termine *amatus*, riferito qui allo schiavo; termine che in qualche modo nobilita le relazione che pure si vuole punire con grande durezza, è un *apax* in tutto il Codice.

tur. Dat. IIII kal. Iun. Serdicae Constantino A. VII. et Constantio Caes. cons. (a. 326, Seeck [a. 329]).

Come è evidente già da una prima lettura, l'*interpretatio* offre una versione della legge sintetica e chiara utilizzando un linguaggio semplice e limpido che si avvicina a quello dei giuristi: la frase d'apertura definisce in modo esatto la fattispecie²⁶, mentre il testo inserito nel *Codex* non precisa, in alcuna sua parte, che quella perseguita è la relazione di una donna 'ingenua' con uno schiavo 'proprio', circostanza chiarita invece nella rubrica creata dai compilatori teodosiani e preposta al titolo; rubrica che è collocata nella riga immediatamente precedente all'*incipit* della costituzione, unica del titolo. Si noti che i compilatori giustinianei, pur mantenendo identica la rubrica, nella prima frase della costituzione, inseriscono un 'suo'.

Inoltre in questo, come in altri numerosi casi²⁷, le *interpretationes* eliminano le norme transitorie, ormai inutili e superate.

Per chiudere sembra opportuno sottolineare il livello di cultura giuridica testimoniato da questi testi, semplicemente esemplificativi fra i numerosissimi che si potrebbero ricordare: la considerazione, indubbiamente 'contro corrente', ma pare sia comprovata da due dati:

– anche le singole *Pauli Sententiae*, testi giurisprudenziali seppure tardi, sono nel *Breviarium* corredate da *interpretationes*, ma per esse l'uso del commento: *Interpretatione non eget*, è frequentissimo, quasi la norma, mentre il corrispondente *Haec lex interpretatione non indiget*, e altre formule equivalenti sono assolutamente rare per le costituzioni imperiali: se ne contano meno di venti su 393 leggi tratte dal *Codex Theodosianum*.

– Mentre le *interpretationes* alle tre leggi citate all'inizio²⁸ eliminano i generici riferimenti ai *prudentes* in quanto non funzionali alla formulazione della norma, così l'*interpretatio* alla costituzione di Costantino CTh. 9.43.1 elimina il riferimento alle *notae* di Ulipiano e Paolo a Papiniano:

²⁶ Diversa da quella oggetto del *senatusconsultum Claudianum*, cui è dedicato il titolo CTh. 4.12 pervenutoci solo tramite i manoscritti *Vaticanus Reginae* 520 e *Taurinensis* (solo le cc. 3-7), in cui tutte le costituzioni sono corredate da *interpretationes*, vedi *supra* p. 296 e nt. 23.

²⁷ Vedi in particolare le *interpretationes* alle *Novellae* post-Teodosiane.

²⁸ CTh. 9.20.1, 3.17.3, 4.21.1, vedi *supra* p. 296 e pp. 287 e 288.

CTh. 9.43.1: In quaestione testamenti, quod deportati filius remeante patre fecisset, remotis Ulpiani atque Pauli notis, Papiniani placet valere sententiam, ut in patris sit filius potestate, cui dignitas ac bona restituta sunt.

INTERPRETATIO: Si quis pater in exsilio missus filium in maiore aetate reliquerit, quaecumque de bonis propriis gessit filius, iuxta sententiam Papiniani rata et firma permaneant, nec contra aut testamentum aut transactionem filii reversus pater venire permittitur.

In almeno due casi l'*interpretatio* completa il dettato della legge aggiungendo precisi riferimenti ad opere di Paolo:

CTh. 3.13.2 De dotibus. Imp. Iulianus A. ad Mamertinum p.p.
In dote reddenda et retentiones ex iure venientes et pacta, quae legibus consentanea esse monstrantur, placet etiam ex huius sanctionis auctoritate intemerata inviolataque servari. Dat. IIII kal. Mart. Iuliano A. IIII et Sallustio cons. (26.2.363)

INTERPRETATIO : Pacta inter maritum et uxorem, quae de dote inita sunt et cum lege concordant, haec lex sicut reliquas pactiones valere praecipit. De retentionibus vero, quia hoc lex ista non evidenter ostendit, in iure, hoc est in Pauli sententiis sub titulo de dotibus requirendum aut certe in Pauli responsis sub titulo de re uxoria.

CTh. 3.16.2 De repudiis. Imp. Honorius, Theodosius et Constantius AAA. Palladio p.p. Mulier, quae repudii a se dati oblatione discesserit, ... 2. Super retentionibus autem dotium propter liberos iuris antiqui praecipimus cauta servari. Dat. VI id. Mart. Ravenna Eustathio et Agricola cons.

INTERPRETATIO: ... Propter communes vero liberos, si fuerint, ea praecipit observari, quae in iure de retentionibus statuta sunt pro numero filiorum, quod Paulus in libro responsorum dicit sub titulo de re uxoria.

Dunque, mentre nella cultura giuridica dei secoli IV, V ed inizio VI erano rilevanti la conoscenza, la comprensione e l'uso del linguaggio dei giuristi non solo nelle grandi scuole ufficiali, dell'impero, in Oriente, come è sempre sottolineato, ma anche in Occidente, è vero che gli uffici legislativi delle cancellerie centrali il più delle volte usano un linguaggio sensibilmente diverso.

Naturalmente queste differenze si colgono meglio nei testi delle *leges* pervenuteci in modo più o meno completo, che non nei testi massimati contenuti nel *Codex Theodosianus*.

Quando ci si voglia interrogare su quali siano i motivi che determinarono questa situazione, pare si debba porre attenzione alla configurazione del potere imperiale, in particolare il potere legislativo, in questi secoli. Ulpiano, d'altronde, può ancora affermare:

D. 1.4.1 pr. (ULP. *Libro primo Institutionum*): Quod principi placuit, legis habet vigorem: utpote cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat.

Nessuno, invece, avrebbe potuto dirlo riferendosi a Costantino. Non solo egli e i suoi successori non risolsero il problema antico di dare una regolamentazione giuridica alla successione ai vertici dell'impero, ma lui stesso divenne imperatore, *Augustus*, in violazione dell'ordine costituzionale voluto da Diocleziano e distribuì il potere imperiale ai suoi tre figli con disposizioni testamentarie. Ricorrere ad un linguaggio aulico nella stesura delle leggi destinate ad essere conosciute in tutti i territori dell'impero, insistere a presentare le norme in esse contenute come espressioni benefiche della volontà personale dell'imperatore, così come i complessi cerimoniali delle cerimonie di corte, minutamente regolati, ed anche le vesti ed i gioielli indossati dall'imperatore quando compare in pubblico, sono strumentali a creare una rappresentazione della figura dell'imperatore, che si vuole su un piano evidentemente diverso e molto più alto di quello in cui si trovano i cittadini, anche di rango elevato, e contemporaneamente ottenere una sorta di legittimazione del potere imperiale.

Tutto ciò corrisponde meglio alla cultura Orientale, ma, sia pure con alcune naturali varianti, si affermò anche nelle cancellerie occidentali.

SINTESI

Il breve saggio considera il linguaggio dei giuristi non dai meri dati lessicali, ma come modo di trasmissione di una struttura del pensiero.

Premesso che nei secoli IV, V e inizio del VI le opere giurisprudenziali erano quotidianamente utilizzate nelle scuole, ufficiali e non, e nella prassi; che erano ben conosciute dalle cancellerie imperiali, si esaminano, sia pur brevemente, le peculiarità del linguaggio utilizzato da queste per redigere le *leges* e il lavoro dei 'giuristi' sui testi delle leggi tardo imperiali.

PAROLE CHIAVE

Leges – Iurisprudentes – Interpretationes.

ABSTRACT

The paper takes into consideration the language of jurists not for a merely lexical analysis, but as a mean of transmission of a thinking structure.

Considering that in fourth, fifth and early sixth century works of jurisprudence were daily used in official and non-official schools, and in the legal practice; that they were well known by imperial chanceries, we will briefly examine both characteristics of language used by these offices to draw up *leges* and the intense activity of 'jurists' on texts of late imperial constitutions.

KEYWORDS

Leges – Iurisprudentes – Interpretationes.

Indice generale

ANDREA LOVATO, <i>Strategie argomentative in testi giuridici di epoca tarda</i>	7
JEAN-MICHEL CARRIÉ, <i>Caratteri enunciativi della legge tardoimperiale e suoi precedenti</i>	25
DARIO MANTOVANI, <i>Presenze della giurisprudenza classica nella tarda antichità: il progetto REDHIS</i>	49
SALVATORE PULIATTI, <i>Presenza della giurisprudenza classica nelle costituzioni imperiali. (I)</i>	75
LUIGI PELLECCHI, <i>Presenza della giurisprudenza classica nelle costituzioni imperiali. (II)</i>	95
PAOLA BIAVASCHI, <i>Un esempio di economia di confine. Gestione della terra e olivicoltura nelle Tablettes Albertini</i>	155
GIUSEPPINA MARIA OLIVIERO NIGLIO, <i>Disposizioni imperiali ed istanze cristiane in tema di scioglimento del matrimonio</i>	179
ARRIGO DIEGO MANFREDINI, <i>Serena: storia e contro-storia di una morte violenta. Per una rilettura di Zosimo 5.38</i>	209
EMILIO CAROLI, <i>La definizione del patrimonio imperiale nel linguaggio della tarda antichità: osservazioni sulla res privata principis</i>	237
PAOLO COSTA, <i>La città malata. Continuità e discontinuità di un topos classico nella legislazione tardoantica</i>	249
GISELLA BASSANELLI SOMMARIVA, <i>Il linguaggio dei giuristi e le cancellerie imperiali nel Tardoantico</i>	283
SIMONA TAROZZI, <i>Dinamiche negli accordi matrimoniali tra legislazione imperiale e prassi: CTh. 3.5.12 e prassi visigota. Linguaggi giuridici a confronto</i>	303
LUCIANO MINIERI, <i>Gli appellativi del potere. Note sulla intitolazione imperiale nel Tardoantico</i>	323
SANTO TOSCANO, <i>Sul linguaggio della repressione penale nel diritto tardoantico</i>	339

NOEL LENSKI, <i>Law and Language in the Roman and Germanic Traditions – A Study of Liber Iudiciorum 6.4.3 and the Idea of Iniuria in Visigothic Law</i>	355
LIETTA DE SALVO, <i>Riflessi del linguaggio patristico nella normativa imperiale tardoantica. L'esempio di Agostino</i>	429
MARIATERESA CARBONE, <i>Criminis per aetatem capax sit. Osservazioni a margine di CTh. 16.6.6 pr.</i>	451
FRANCESCA REDUZZI, <i>Principalis gratiae est eruere suis casibus suspicaces mortalium mentes: il linguaggio normativo nelle Novelle di Antemio</i>	467
CARLO LANZA, <i>Collatio legum Mosaicarum et Romanarum: ipotesi di paternità cristiana</i>	489
LUCIA DI CINTIO, <i>Dal prosimetro alla consuetudine. Sull'uso delle categorie esemplari nella Interpretatio Visigothorum</i>	497
LUCIETTA DI PAOLA LO CASTRO, <i>CTh. 1.16.7 (331) e CTh. 1.16.11 (369): due modalità diverse di costruzione e comunicazione del testo giuridico tardoantico</i>	523
FRANCESCO LUCREZI, <i>Retorica, filosofia e diritto nell'orazione De juris prudentia di Gianvincenzo Gravina</i>	547
VICTOR CRESCENZI, <i>Continuità e discontinuità tra mondo classico e età tardoantica: il contraddittorio</i>	563
FRANCESCA GALGANO, <i>Percorsi inediti dell'esperienza giuridica nell'Oriente mediterraneo: alcune riflessioni a proposito del cd. Libro siro-romano</i>	593
FEDERICO PERGAMI, <i>La tecnica normativa e il linguaggio della cancelleria imperiale nel Codice Teodosiano</i>	609
LEO PEPPE, <i>Fortuna e sfortune degli Hermeneumata Pseudodositheana in prospettiva giusromanistica</i>	627
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, <i>Alle origini della salvezza cristiana: il principio di uguaglianza nella lettera ai Galati di San Paolo</i>	657
<i>Atti</i>	661
<i>Materiali</i>	679
<i>Quaderni di lavoro</i>	681

Questo volume è stato stampato
a Città di Castello (PG)
nel mese di Maggio 2023

Per informazioni e acquisti

alieno editrice - Strada Trasimeno Ovest, 165/C5 - Perugia
Tel. 075 4651075
info@alienoeditrice.net
www.alienoeditrice.net